

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati per il perseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 3 dello Statuto e del Socio Unico, Regione Lazio, nonché in attuazione degli indirizzi di quest'ultima.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Per le finalità di cui all'art. 1, LAZIOcrea S.p.A. può sottoscrivere quote associative ad associazioni scientifiche o professionali, nonché erogare contributi, sovvenzioni, sostegni economici e ausili finanziari a persone, enti, associazioni, comitati e organismi pubblici e privati, che abbiano la propria sede sul territorio della Regione Lazio, nei campi di interesse della Società e che non svolgano attività economica a fini di lucro in via prevalente.

Sono esclusi dal beneficio dei contributi i partiti o movimenti politici e le organizzazioni sindacali.

Art. 3 (Natura degli interventi)

I benefici economici di cui al presente Regolamento sono concessi nelle seguenti forme:

- a) sottoscrizione di quote associative degli enti beneficiari;
- b) erogazione di contributi per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, congressi, conferenze e seminari in materie di interesse della Società;
- c) erogazione di contributi per il finanziamento di borse di studio, borse di ricerca e *study visit* in favore di Università, Centri di ricerca, Enti e Organismi pubblici e privati operanti nei settori di interesse della Società;
- d) erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche nelle materie di interesse della Società anche nell'ambito di rapporti di partnership e

collaborazione attivati dalla Società con università, centri di ricerca, enti e organismi pubblici e privati;

- e) concessione di patrocini e attivazione di partnership per eventi e manifestazioni ritenute meritevoli per le loro finalità riconducibili agli scopi della Società.

Art. 4 (Soggetti destinatari)

I soggetti destinatari degli interventi di cui al precedente articolo 3 possono essere:

- a) Enti pubblici territoriali;
- b) Associazioni, Fondazioni e Comitati di cui al libro I - titolo II - capi II e III - del Codice civile, Enti civilmente riconosciuti.

Le persone fisiche non possono essere destinatarie dei contributi disciplinati dal presente regolamento.

CAPO II TIPOLOGIA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 5 (Tipologia dei contributi)

LAZIOcrea assegna i contributi secondo le seguenti tipologie:

1. contributi per attività mediante avvisi pubblici di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8.
2. contributi senza emanazione di bando secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.

Art. 6 (Sottoscrizione quote associative)

LAZIOcrea S.p.A. può aderire ad associazioni di categoria o professionali sottoscrivendo le relative quote associative.

La proposta di adesione può pervenire sia da parte delle Associazioni interessate che dei Responsabili delle Direzioni della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, previa istruzione della pratica da parte della Direzione competente, valuta la proposta di adesione con riferimento alla coerenza del fine istituzionale dell'associazione con quella della Società, nonché dei benefici che ne potranno derivare.

Il provvedimento di adesione all'associazione mediante la sottoscrizione della quota associativa è adottato dal Direttore competente.

La disdetta all'adesione deve essere comunicata alla controparte nei termini previsti negli atti costitutivi delle singole associazioni.

Art. 7

(Contributi per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, congressi, conferenze e seminari)

LAZIOcrea S.p.A. può concedere contributi economici a sostegno dell'organizzazione delle iniziative previste all'art. 3, comma 1, lett. b) di cui di cui al presente Regolamento.

LAZIOcrea S.p.A. pubblicizza attraverso appositi avvisi pubblici pubblicati sul sito istituzionale i criteri, le modalità e i termini di presentazione delle richieste.

Gli avvisi pubblici prevedono, tra l'altro:

- a) i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo;
- b) i criteri di valutazione della domanda con l'indicazione dei relativi punteggi;
- c) l'entità del contributo riconoscibile;
- d) le spese ammissibili e inammissibili;
- e) le modalità di liquidazione e rendicontazione del contributo;
- f) i casi di decadenza e revoca.

La domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall'avviso pubblico deve contenere:

1. la relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell'iniziativa;
2. l'importo del contributo richiesto;
3. il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese;
4. l'indicazione dell'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati;
5. l'impegno a indicare espressamente sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura "Con il contributo della Regione Lazio".

Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione appositamente costituita che redigerà la graduatoria sulla base del punteggio attribuito. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito www.laziocrea.it.

L'erogazione del contributo, salvo diversa indicazione nell'avviso, consta di un acconto dell'importo totale e del saldo che sarà subordinato alla verifica amministrativa e contabile della documentazione attestante i costi sostenuti.

Per le richieste di contributi su istanza degli interessati, si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 8

(Finanziamento di borse di studio, borse di ricerca e *study visit*)

LAZIOcrea S.p.A. pubblica sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alle sovvenzioni e vantaggi economici a favore di terzi, appositi avvisi per l'erogazione dei contributi ad università, centri di ricerca, enti e istituzioni nazionali, operanti nei settori di interesse della Società, per il finanziamento di:

- borse di studio in favore di laureandi e iscritti a master universitari o equiparati;
- borse di ricerca in favore di dottorandi e post dottorato;
- *study visit* presso LAZIOcrea in favore di ricercatori e docenti universitari provenienti dai medesimi enti e istituzioni.

I soggetti interessati possono presentare la manifestazione di interesse secondo le modalità previste nell'avviso.

Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione appositamente costituita che redigerà la graduatoria sulla base del punteggio attribuito. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito www.laziocrea.it.

L'erogazione del contributo, salvo diversa indicazione nell'avviso, consta di un acconto dell'importo totale e del saldo che sarà subordinato alla verifica amministrativa e contabile della documentazione attestante i costi sostenuti.

Per le richieste di contributi su istanza degli interessati, si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 9

(Contributi per la realizzazione di studi e ricerche)

LAZIOcrea S.p.A. eroga contributi economici per la realizzazione di studi e ricerche di interesse della Società, previa pubblicazione sul sito istituzionale di appositi avvisi.

I soggetti, gli Enti e gli organismi interessati possono presentare la manifestazione di interesse secondo le modalità indicate nell'avviso.

L'individuazione del beneficiario è effettuata da un'apposita Commissione secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso.

L'erogazione del contributo, salvo diversa indicazione nell'avviso, consta di un acconto dell'importo totale e del saldo che sarà subordinato alla verifica amministrativa e contabile della documentazione attestante i costi sostenuti.

Per le richieste di contributi su istanza degli interessati, si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 10

(Concessione di patrocini)

LAZIOcrea S.p.A. può concedere patrocini quale forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento della Società a iniziative ritenute meritevoli.

L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico o di interesse pubblico deve essere conforme alle finalità espresse dallo Statuto della Società e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini della Società promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

Art. 11

(Procedura di assegnazione di contributi senza emanazione di apposito bando)

Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) concernenti progetti e/o iniziative di particolare interesse e rilevanza in quanto afferenti ai programmi strategici e alle finalità istituzionali della LAZIOcrea S.p.A. e del Socio Unico Regione Lazio e/o nell'ambito di rapporti di partnership e collaborazione, possono essere concessi contributi e/o sostegni economici a Enti locali, Enti pubblici e privati, Università e Centri di ricerca appartenenti al territorio laziale in deroga agli articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

In particolare, tali manifestazioni, eventi e progetti devono essere riconducibili, tra l'altro, a:

- 1) iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

- 2) iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale.

La richiesta di contributo deve pervenire alla Struttura competente di LAZIOcrea S.p.A.

La domanda deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare il soggetto istituzionale organizzatore dell'iniziativa ed eventualmente quello incaricato da quest'ultimo per la realizzazione materiale dell'iniziativa stessa, ovvero:

- a) descrizione analitica della natura, delle finalità, degli obiettivi e delle modalità di organizzazione o svolgimento dell'iniziativa, con particolare riferimento ai relativi destinatari e fruitori, della rilevanza sociale e territoriale della stessa;
- b) denominazione e tipologia della manifestazione o dell'attività;
- c) preventivo economico finanziario delle singole voci di spesa.

La domanda deve altresì contenere:

- d) denominazione del soggetto giuridico eventualmente incaricato dall'Ente pubblico o privato per la realizzazione dell'evento e scheda anagrafica con l'indicazione delle persone referenti, mail e telefono;
- e) codice fiscale, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) copia del documento del legale rappresentante;

I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con provvedimento della Struttura competente e in quota parte del costo complessivo dell'iniziativa.

L'erogazione del contributo consta di un acconto dell'importo totale concesso e del saldo che sarà subordinato alla verifica amministrativa e contabile della documentazione attestante i costi sostenuti.

Art. 12 **(Contributi ai dipendenti - Rinvio)**

Per eventuali contributi a favore dei dipendenti di LAZIOcrea si rinvia alla contrattazione collettiva di II livello.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 **(Obblighi dei soggetti beneficiari)**

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti a norma del presente Regolamento, esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.

In caso di distrazione, anche parziale, dei contributi dalla finalità di concessione, la Società procede alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita.

Decadono dal beneficio del contributo anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste.

Art. 14 (Obblighi di pubblicazione e trasparenza)

LAZIOcrea S.p.A. pubblica nella sezione “Società Trasparente”, nella sottosezione dedicata alle “Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a favore di terzi”, gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

LAZIOcrea S.p.A. pubblica, nella sezione di cui al comma 1, gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241/1990, di importo superiore a 1.000 (mille) euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 (mille) euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.